



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENRICO CAMILLERI

Seduta del 28/07/2020

FATTO

Il ricorrente riferisce di aver sottoscritto, in data 3/08/2012, due contratti di finanziamento, di cui uno contro cessione del quinto (n. ***888) e uno assistito da delegazione di pagamento (n. ***896), entrambi estinti anticipatamente previa emissione di conteggi estintivi al 30/09/2014.

Insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede, per entrambi i contratti, il rimborso delle commissioni non maturate per l'importo, calcolato secondo il criterio lineare proporzionale, di € 461,51 per il contratto n. ***888 e di € 383,91 per il contratto n. ***896, oltre interessi legali dalla data di estinzione.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo per entrambi i contratti:

- la congruità delle somme restituite in sede di estinzione anticipata a titolo di "commissioni rete distributiva" non maturate, calcolate applicando i criteri indicati pattiziamente (espressamente accettati dal cliente al momento della sottoscrizione) oltre che nel "piano annuale di rimborso", in linea con la giurisprudenza dell'Arbitro (cita in particolare la decisione del Collegio di Coordinamento n. 10003/16);
- il mancato addebito di oneri assicurativi a carico del cliente;
- che l'unica voce di costo indicata nei contratti come non rimborsabile sono le spese di istruttoria, di natura *up-front*; solleva poi diverse criticità in ordine alla sentenza



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

emessa dalla Corte di Giustizia UE e alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19; ritiene in ogni caso che gli orientamenti delineatisi con la cd. Sentenza “Lexitor” non siano applicabili ai contratti già estinti prima della comunicazione della Banca d’Italia del 4/12/2019.

Chiede pertanto il rigetto di entrambi i ricorsi.

DIRITTO

Il Collegio dispone preliminarmente la riunione dei ricorsi, stanti le ragioni di connessione tra gli stessi

Il Collegio richiama quindi il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella citata decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*. *“Priva di giuridico fondamento” si rivela l’opinione che sostiene una presunta “inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all’art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell’ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l’art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l’art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l’applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la*



principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi.

Venendo al merito delle domande attoree, prendendo le mosse dal contratto di finanziamento n. ***888 il Collegio rileva la natura recurring di una quota parte (60%) della commissione rete distributiva, siccome volta a remunerare attività destinate a svolgersi lungo l’arco temporale di attuazione del rapporto; la retrocessione di tale quota parte della voce di costo può avvenire secondo criterio contrattuale, constando in atti il piano annuale di rimborso sottoscritto dal ricorrente.

Natura up front compete invece alle spese di istruttoria nonché ad una componente delle commissioni rete distributiva pari al 40%.

Ritiene pertanto il Collegio che, avuto riguardo ai rimborsi effettuati, la domanda del ricorrente relativa al contratto n. ***888 possa trovare accoglimento secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento ▶	60
rate scadute ▶	25
rate residue	35

TAN ▶	5,84%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	58,33%
- in proporzione alla quota	35,79%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
○	spese di istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 262,50 ○	€ 161,06 ●	○	€ 161,06
○	comm. rete distr. 60% (recurring)	€ 324,00	€ 189,00 ○	€ 115,97 ○	●	€ 115,99
○	comm. rete distr. 40% (up front)	€ 216,00	€ 126,00 ○	€ 77,31 ●	○	€ 77,31
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	●	€ 0,00
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	●	€ 0,00
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	●	€ 0,00
	rimborsi senza imputazione					€ 0,00
		tot rimborsi ancora dovuti				€ 238,37
		interessi legali				si ▼

Passando alla disamina del contratto n. ***896, parimenti il Collegio rileva la natura recurring di una quota parte (60%) della commissione rete distributiva, siccome volta a remunerare attività destinate a svolgersi lungo l’arco temporale di attuazione del rapporto; la retrocessione di tale quota parte della voce di costo può avvenire secondo criterio contrattuale, constando in atti il piano annuale di rimborso sottoscritto dal ricorrente.

Natura up front compete invece alle spese di istruttoria nonché ad una componente delle commissioni rete distributiva pari al 40%.

Ritiene pertanto il Collegio che, avuto riguardo ai rimborsi effettuati, la domanda del ricorrente relativa al contratto n. ***896 possa trovare accoglimento secondo il prospetto che segue:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

durata del finanziamento ▶	60
rate scadute ▶	25
rate residue	35

TAN ▶	6,30%
-------	-------

	% restituzioni
in proporzione lineare	58,33%
in proporzione alla quota	35,90%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	spese di istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 262,50	€ 161,54			€ 161,54
<input type="radio"/>	comm. rete distr. 60% (recurring)	€ 198,00	€ 115,50	€ 71,08	€ 71,09	€ 71,09	€ 0,00
<input type="radio"/>	comm. rete distr. 40% (up front)	€ 132,00	€ 77,00	€ 47,38			€ 47,38
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
rimborsi senza imputazione							€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti						€ 208,92	
interessi legali						si ▼	

P.Q.M.

Il Collegio, previa riunione dei ricorsi, in parziale accoglimento degli stessi, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 447,29, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 40,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS